



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1150008 – Baraggia di Bellinzago Misure di conservazione sito-specifiche

(Approvate con D.G.R. n. 31-3388 del 30/5/2016)



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

Art. 28 - Divieti	28
Art. 29 - Obblighi	28
Art. 30 - Attività da promuovere e buone pratiche	28

**TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE
O GRUPPI DI SPECIE** 30

CAPO I - Specie vegetali 30

Art. 31 - Piante	30
------------------------	----

CAPO II - Specie animali 30

Art. 32 - Coleotteri	30
Art. 33 - Lepidotteri	30
Art. 34 - Pesci	31
Art. 35 - Anfibi	32
Art. 36 - Rettili	32

**TITOLO V - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE
DI CHIROTTERI** 33

Art. 37 - Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture	33
---	----

ALLEGATI

Allegato A – Habitat e specie del Sito.....	35
---	----

Allegato B - Elenchi specie alloctone invasive	45
--	----

Allegato C - Elenco specie forestali autoctone sporadiche	48
---	----

Allegato D - Cartografia

Figura 1 – Fasce fluviali

Figura 2 - Confine SIC "Baraggia di Bellinzago"

Figura 3 - Confine SIC su foto satellitare

Figura 4 - Reticolo Idrografico

Figura 4 - Carta degli Habitat

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali, ambito di applicazione e valenza

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat, dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*".
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" e dalle "*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel SIC IT1150008 "Baraggia di Bellinzago" (di seguito denominato Sito) e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nel Sito;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
5. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
6. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di

conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

7. Per le violazioni delle presenti misure di conservazione sito specifiche si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
8. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali successive modifiche.

TITOLO II - MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**Art. 2 - Disposizioni generali**

1. Sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza delle tipologie ambientali presenti nel Sito, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure o su richiesta motivata del Soggetto Gestore del SIC.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 1. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione,
 2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio,
 3. non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola e delle aziende agricole e forestali;
 - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della

specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;

- g) realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 37.

Art. 3 - Divieti

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- c) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario;
- d) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- e) utilizzare *Bacillus thuringiensis* per la lotta biologica in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili, nei parcheggi e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).
Sono fatti salvi inoltre ridotti interventi, autorizzati dal soggetto gestore, nelle aree di pertinenza di edifici privati in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti;
- f) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi, ricoveri e habitat di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- g) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- h) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondente all'habitat Natura 2000 codice 6410 e 4030, (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- i) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale

- espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
- j) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
 - k) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - l) realizzare nuove discariche o impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, reflui e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
 - m) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a);
 - n) abbattere completamente querce di specie autoctone deperenti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - o) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* (Bti) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con Bti al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
 - p) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
 - q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica e geneticamente compatibili con le popolazioni autoctone, previo assenso del soggetto gestore;
 - r) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
 - s) svolgere attività di addestramento cani;
 - t) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata;
 - u) svolgere attività di guerra simulata;
 - v) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito- specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di

- incidenza;
- w) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro per armi da fuoco;
 - x) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
 - y) accendere fuochi per barbecue e falò. Sono ammessi fuochi per barbecue, non a terra, nelle aree appositamente individuate e regolamentate dal soggetto gestore in funzione delle normative in materia di incendi boschivi;
 - z) realizzare ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari.
 - aa) costruire nuove recinzioni, fatto salvo quelle di pertinenze di cui all'Art. 2 comma 7 lettera c) e fatto salvo esigenze di allevamento al pascolo, didattiche e/o connesse alla gestione di habitat e specie del Sito, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - bb) realizzare colatoi di terreni agricoli sversanti nelle acque superficiali o in fossi e canali sversanti in acque superficiali
 - cc) eliminare la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea mediante l'impiego di sostanze erbicide o del fuoco lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate e i margini delle strade campestri, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche. L'uso di sostanze erbicide è consentito nei terreni agricoli coltivati, negli orti e nei giardini privati nel rispetto della normativa vigente;
Il soggetto gestore può autorizzare l'uso di sostanze erbicide per contrastare la diffusione di specie alloctone invasive, previo eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - dd) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
 - ee) utilizzare munizionamento al piombo;
 - ff) esercitare l'attività di addestramento cani da caccia;
 - gg) decollare, atterrare, sbarcare persone e sorvolare a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore il Sito per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e controllo delle infrastrutture (elettodotti, oleodotti, ecc.), per queste ultime è sempre necessaria l'autorizzazione del soggetto gestore.
Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore.

Art. 4 - Obblighi

1. Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto;
- c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni

- di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, nel periodo 1° agosto – 30 settembre, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- e) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- f) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- g) per la realizzazione di punti luce e impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi:
- 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
 - 3) le lampade a LED dovranno preferibilmente essere a luce calda, con temperatura di colore ≤ 3.000 °K
- h) la realizzazione di opere idrauliche orientate alla difesa dall'erosione delle sponde o alla ricalibrazione dell'alveo devono essere finalizzate solo alla salvaguardia di precisi interessi pubblici, previo espletamento della procedura di valutazione di Incidenza. Per le opere di difesa

spondale si dovranno adottare tecniche di ingegneria naturalistica o comunque tecniche a basso impatto ambientale;

- i) la vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua naturali e loro rive, nei terreni soggetti a periodiche sommersioni e nelle zone umide non può essere danneggiata o distrutta, salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque. Il controllo della vegetazione acquatica nel Torrente Terdoppio, nella Fontana Ballarate, nel Cavo Borromeo e nel Troppo Pieno del Torrente Terdoppio, potrà essere consentito previa predisposizione di appositi Piani di intervento. Tali Piani dovranno individuare i mezzi idonei allo sfalcio della vegetazione che non comportino sommovimento del fondo, dovranno inoltre prevedere la conservazione di idonee aree di rifugio per la fauna acquatica e determinare una tempistica degli interventi che consenta il mantenimento in ottimo stato dell'ecosistema acquatico. I Piani e gli interventi dovranno essere assentiti dal soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- j) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- k) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agrituristico venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere.

Art. 5 - Attività da promuovere e buone pratiche

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto di norma l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - b) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - c) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
 - d) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - e) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - f) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
 - g) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
 - h) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - i) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse

- comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- j) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - k) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - l) minimizzazione di impatto delle pratiche agro-zootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - m) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - n) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - o) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
 - p) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistiche venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
 - q) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - r) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - s) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
 - t) porre in essere, per il soggetto gestore del Sito, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.
2. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B,

finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6 - *Monitoraggi e piani di azione*

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
 - a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
 - c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
 - e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. Il soggetto gestore del Sito si occupa di raccogliere i dati e di trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice per i quali il Sito è stato istituito, costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento.
2. I piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Fino all'approvazione dei piani di gestione o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di Valutazione di Incidenza, negli ambienti forestali si applicano i disposti del presente Capo I, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

Art. 9 - Divieti

1. Nel Sito è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
 - f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.).

Art. 10 - Obblighi

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono convertiti a fustaia;

- b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
- g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 25 delle presenti misure di conservazione;
- h) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
- i) salvaguardare e mettere in luce il novellame delle specie forestali spontanee autoctone durante gli interventi selvicolturali;
- j) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione;
- l) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso dal 15 Marzo al 15 Ottobre; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1 febbraio, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza estesa nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi;

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invicchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri (vuoto per pieno) in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500

mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
 - b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
 - c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
 - d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
 - e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
 - f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario; la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
 - g) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11 - *Attività da promuovere e buone pratiche*

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperenti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco;
 - g) nelle aree degradate prevedere il rimboschimento con specie autoctone: prioritariamente Farnia, Rovere, Cerro, Carpino bianco, Acero campestre, Ciliegio selvatico.

Art. 12 - *Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
 - d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
 - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
 - g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
 - c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
 - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13 - Norme per gli Habitat 9160 e 9190 – *Divieti, Obblighi e Buone pratiche*

Negli Habitat 9160 e 9190 si applicano inoltre le seguenti Misure di Conservazione Specifiche.

1. È vietato:
 - a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra senza l'approvazione del soggetto gestore;
 - b) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
 - c) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
 - d) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:
 - a) la conversione dei cedui in fustaia disetanea;
 - b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea;
 - c) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;
 - d) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
 - e) in presenza di esemplari di rovere, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
 - f) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) controllo delle specie esotiche invasive, da contrastare attivamente, anche non contemporaneamente ad altri interventi selvicolturali; nelle aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve essere espressamente rivolta ad evitarne l'ulteriore diffusione;
 - b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
 - c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
 - d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 14 - Norme per l'Habitat 91E0* - *Divieti e Buone pratiche*

Nell'habitat 91E0* si applicano inoltre le seguenti Misure di Conservazione Specifiche.

1. È vietato:
 - a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
 - b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo

dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:

- 1) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
 - 2) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco ove possibile;
 - 3) nel saliceto di salice bianco, in caso di senescenza generalizzata, si effettua l'apertura di buche di superficie fino a 2000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento delle altre specie presenti e di eventuali esemplari stabili e vitali di salice. Qualora non si affermi la rinnovazione naturale è obbligatoria la rinnovazione artificiale con salice o altre specie idonee. Per popolamenti di età inferiore ai 10 anni e privi di piante esotiche invasive in grado di pregiudicare la rinnovazione del popolamento, è ammessa la ceduzione su superfici non superiori a 3000 metri quadrati, col rilascio del 25 per cento di copertura e con turno minimo di 5 anni e massimo di 10 anni;
 - 4) negli alneti di ontano bianco, per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione, con turno non inferiore a 20 anni, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento; si mantengono i portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - 5) negli alneti di ontano nero non impaludati per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento, con mantenimento dei portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - 6) la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
 - b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
 - c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
 - d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
 - e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto; mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sotto escavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Ambienti aperti**Art. 15 - Divieti**

1. Nel Sito è vietato:

- a) effettuare attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del soggetto gestore e del competente Settore regionale, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;

Art. 16 - Obblighi

1. Nel Sito è obbligatorio:

- a) mettere in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, le linee elettriche ed i cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 17 - Attività da promuovere e buone pratiche

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica;
- e) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 18 - Norme per gli Habitat 6410 e 4030 – Divieti, Obblighi e Buone pratiche

Negli habitat 6410 e 4030 si applicano inoltre le seguenti Misure di Conservazione Specifiche.

1. È vietato:

- a) effettuare lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
- b) modificare il regime della falda superficiale;

- c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
 - d) pascolare nei molinieti a *Molinia cerulea*;
 - e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.
2. È obbligatorio
- a) nei molinieti a *Molinia arundinacea* e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
 - b) nei molinieti a *Molinia coerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* sfalciare solo dopo la sua fruttificazione.
3. Le attività da promuovere e le buone pratiche sono:
- a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
 - c) impiego di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
 - d) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco obbligatorio, sulla base di progetti di conservazione dell'habitat a cura del soggetto gestore;
 - e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
 - f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
 - g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 19 - Divieti

1. Nel Sito è fatto divieto di:
- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore;
 - b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa negli stagni, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
 - d) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
 - e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - f) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 20 - Obblighi

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, nel Sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - b) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - c) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 21 - Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
 - c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - e) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - f) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
 - g) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
 - h) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
 - i) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornamentali;
 - b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 22 - Norme per l'habitat 3150 – Divieti, Obblighi e Buone pratiche

Nell'habitat 3150 si applicano inoltre le seguenti Misure di Conservazione Specifiche.

1. È vietato:
 - a) il prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini che ospitano la cenosi;
 - b) l'alterazione delle rive o del fondale dei bacini che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - c) i prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
 - d) le immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o

falda affiorante connesse ai bacini), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi del corpo idrico ricevente;

- e) la realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;

2. È obbligatorio:

- a) il controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) il controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore;

3. Le attività da promuovere e le buone pratiche sono:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque.
- b) pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico degli emissari dei bacini;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e sub superficiale.

Art. 23 - Norme per l'habitat 7150 – *Divieti, Obblighi e Buone pratiche*

Nell'habitat 7150 si applicano inoltre le seguenti Misure di Conservazione Specifiche.

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
le nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie,

natanti, ecc.);

- b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Le attività da promuovere e le buone pratiche sono:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 24 - Divieti

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
- d) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;

Art. 25 - Obblighi

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b);
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le

zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque" e per i fontanili si effettua secondo quanto segue:

- 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo III delle presenti misure di conservazione;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 15 marzo al 15 ottobre. Periodi diversi potranno essere individuati nel piano di gestione; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
 - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel Sito è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
 - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per motivi idraulici;
 - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6 lettera f);
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 26 - Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;

- c) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
 - d) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
 - e) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
 - f) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
 - g) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
 - h) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
 - i) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - j) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
 - k) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 27 - Norme per l'habitat 3260 – *Divieti, Obblighi e Buone pratiche*

Nell'habitat 3260 si applicano inoltre le seguenti Misure di Conservazione Specifiche.

1. È vietato:
- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
 - b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
 - c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
 - d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale, salvo interventi idraulici autorizzati dal soggetto gestore e fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
2. È obbligatorio
- a) il mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
 - b) il taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
 - c) il mantenimento di flusso idrico permanente e/o del deflusso minimo vitale;
 - d) il mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.
3. Le attività da promuovere e le buone pratiche sono:
- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;

- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
- c) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 28 - Divieti

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 29 - Obblighi

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi a riposo sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito o che abbiano ottenuto giudizio positivo di Valutazione di Incidenza;
- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 30 - Attività da promuovere e buone pratiche

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso

- sostenibile dei prodotti fitosanitari” (DM 22/2/2014) ed alle “Linee Guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche”, favorendo l’uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l’ambiente;
- b) riduzione dell’impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
 - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l’eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
 - e) taglio della vegetazione lungo corsi d’acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
 - f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d’acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
 - g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
 - h) favorire l’avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
 - j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell’arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
 - k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperenti;
 - l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell’agroambiente;
 - m) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
 - n) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell’acqua tutto l’anno in alcune aree;
 - o) creazione lungo il lato della bocchetta di uscita dell’acqua dalle camere di risaia di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l’intero periodo di coltura di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l’intera risaia e fra loro opportunamente distanziati;
 - p) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
 - q) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

TITOLO IV - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 31 - Piante

Eleocharis carniolica

Nelle aree di presenza della specie si applicano le seguenti disposizioni:

- Divieti:
 - a) accesso con mezzi a motore o a piedi sui margini di stagni e pozze temporanee dove è presente la specie;
 - b) apertura di sentieri o di strade in corrispondenza di aree con presenza della specie;
 - c) artificializzazione delle sponde, realizzazione di infrastrutture fisse o mobili in sponde di bacini dove è presente la specie.
- Obblighi:
 - a) in aree di afflusso turistico ricreativo delimitazione delle aree di presenza significativa della specie in modo da dissuadere l'accesso;
 - b) posa di cartellonistica che illustri l'importanza della specie e delle motivazioni che portano al divieto o obblighi nella fruizione dell'area.

CAPO II - Specie animali

Art. 32 - Coleotteri

Cerambyx cerdo e Lucanus cervus

Nelle aree di presenza delle specie si applicano le seguenti disposizioni:

- Divieti:
 - a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.
- Obblighi:
 - a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperenti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
 - b) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
- Buone pratiche:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 33 - Lepidotteri

➤ *Coenonympha oedippus*

Nelle aree di presenza della specie si applicano le seguenti disposizioni:

- Divieti:
 - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o

piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;

- b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
 - c) divieto di raccolta di individui della specie.
- **Obblighi:**
 - a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
 - b) individuare i principali popolamenti delle piante nutrici della specie (stazioni di *Molinia coerulea*, *Schoenus nigricans*, *Poa palustris*);
 - c) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
 - d) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori e disincentivare le raccolte.
 - **Buone pratiche:**
 - a) sfalcio triennale programmato di parte dei molinieti su superfici prestabilite da apposito piano di gestione;
 - b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 34 - Pesci

Barbus meridionalis, *Telestes muticellus* (*Leuciscus souffia*), *Cottus gobio*

Nelle aree di presenza delle specie si applicano le seguenti disposizioni:

- **Divieti:**
 - a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
- **Obblighi:**
 - a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
 - b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
 - c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
 - d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
 - e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
 - f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.
- **Buone pratiche:**
 - a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
 - b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
 - c) rimboschimento delle fasce ripariali.

Art. 35 - Anfibi

➤ *Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana dalmatina*

Nelle raccolte d'acqua ferma, anche temporanee, individuate come zone di riproduzione, si applicano le seguenti disposizioni:

- Divieti:
 - a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
 - b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
 - c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
- Obblighi:
 - a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
 - b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
 - c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
 - d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze, possibilmente ad una distanza inferiore ai 500 metri.
- Buone pratiche:
 - a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
 - b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
 - c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

➤ *Pelobates fuscus*, *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*

Nelle aree di risaia, individuate come zone di riproduzione, si applicano le seguenti disposizioni:

- Divieti:
 - a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
- Obblighi:
 - a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di *Pelobates fuscus insubricus* e *Triturus carnifex*;
 - b) monitoraggio annuale dei siti riproduttivi di *Pelobates fuscus insubricus* e *Triturus carnifex* per verificarne lo stato di conservazione.
- Buone pratiche:
 - a) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi (aprile – giugno), evitando le asciutte;
 - b) creazione di piccole zone umide allagate da aprile a luglio.

Art. 36 - Rettili

Lacerta viridis, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*

Nelle aree di presenza delle specie valgono le misure di conservazione indicate al Titolo III, Capo V per gli ambienti agricoli.

TITOLO V - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 37 - *Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture*

1. È vietato:

- a) applicare barriere per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano il passaggio dei pipistrelli;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli realizzare *ex novo* o potenziare impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli chiudere gli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento accedere ai locali in cui si rifugiano i chiroterri. Durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) accedere ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.
Sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;

2. Obblighi

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi nei quali i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroterri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chiroterri negli edifici pubblici o privati;
- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti. Tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi

- dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
 - d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
 - e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chirotterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
 - f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chirotteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es. controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (ad esempio cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate, setti disposti a *chicane*) o nei loro pressi (recinzioni);
 - g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
 - h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, *ex novo*, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es. interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
 - i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chirotteri;
 - j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, *ex novo*, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
 - k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, *ex novo*, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chirotteri (es. rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie, ecc.).

ALLEGATO A

TABELLA 1
HABITAT DEL SITO

Codice Natura 2000	Denominazione Natura 2000	Denominazione Regionale	Macro-tipologie regionali
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> e <i>Hydrocharition</i>	Laghi e stagni eutrofici con vegetazione sommersa e galleggiante	Acque ferme
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e del <i>Callitricho-Batrachion</i>	Fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica	Acque correnti
4030	Lande secche europee	Brughiere di Baraggia e Vauda	Ambienti aperti
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	Praterie a <i>Molinia</i> su suoli calcarei, argillosi, neutro-acidi	Ambienti aperti
7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchospora</i>	Vegetazione palustre a <i>Rhynchospora</i>	Acque ferme
9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>	Querco-Carpineti di pianura e degli impluvi collinari	Ambienti forestali
9190	Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con <i>Quercus robur</i>		Ambienti forestali
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion glutinosae</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Boschi alluvionali di Ontano nero, bianco e Salice bianco (eventualmente Pioppi)	Ambienti forestali

Altri habitat non di interesse conservazionistico sono:

- Boschi di Robinia (*Robinia pseudacacia*)
- Pioppeti di Pioppo tremolo (*Populus tremula*)
- Arbusteti basali, neutro-basifili, d'invasione

Ambienti forestali

❖ 9160 – “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*”

Motivi di interesse

Habitat di elevato interesse per la sporadicità nell'ambiente antropizzato; nelle formazioni meno disturbate dagli interventi antropici si osserva una buona qualità degli ecosistemi che ospitano una biodiversità e una variabilità strutturale di notevole pregio.

Cenni di dinamica dell'habitat e aspetti forestali

I boschi di querco-carpineto occupano la fascia più a nord dell'area. Trattasi di formazioni relitte che si presentano con una struttura biplana, con provvigioni discrete. La struttura della cenosi appare irregolare e si avvicina a quella del governo misto seppure con irregolarità nel numero di matricine/riserve e nella scalarità della classi di età/diametro.

Il piano dominante è composto da Farnia anche di grandi dimensioni; i soggetti presenti sono

tendenzialmente coetanei ed a chioma espansa per isolamento. Il piano dominato è composto da Robinia e Carpino bianco a bassa densità.

I boschi erano tradizionalmente governati a ceduo composto.

La diffusa infiltrazione della Robinia ha alterato la cenosi, la gestione deve essere orientata al suo contenimento, mantenendo una sufficiente copertura al suolo.

Interazione con attività agricole, forestali e pastorali

Il protrarsi di utilizzazioni forestali irrazionali potrebbe facilmente ridurre, depauperare o addirittura fare scomparire quest'habitat, per cui occorre orientare gli interventi selvicolturali verso uno sfruttamento sostenibile, con una conversione da ceduo ad alto fusto.

Problematiche di conservazione

I quercu-carpineti sono habitat piuttosto fragili in quanto minacciati dall'invadenza di formazioni ubiquitarie come i robinieti che tendono a inserirsi in caso di tagli irrazionali.

La rinnovazione delle querce anche con buona produzione di seme è problematica, in particolare per la farnia i cui semenzali eliofili in competizione con altre specie o sotto copertura soccombono se non sono prontamente liberati entro il primo anno di sviluppo.

Un problema rilevante nei riguardi della conservazione dei quercu-carpineti è legato al susseguirsi, in particolare nell'ultimo decennio, di estati particolarmente calde e/o siccitose che mettono in pericolo soprattutto le querce adulte.

Misure di conservazione da adottare

Conversione del governo ceduo e/o misto a fustaia trattata a taglio a scelta colturale per gruppi; in presenza di castagno una quota residua può essere mantenuta per via agamica. Contenimento della Robinia con una gestione selvicolturale indirizzata a diradamenti/taglio dello strato ceduo, evitando di creare aperture superiori a 1000 m², mantenendo una quota di copertura non inferiore al 60-70%.

Conservazione dei portaseme, da mantenere in numero adeguato e liberati da competitori diretti.

Nelle aree degradate prevedere il rimboschimento con specie caratteristiche: prioritariamente Farnia, Rovere, Cerro, Carpino bianco, Acero campestre.

- ❖ 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Motivi di interesse

L'interesse al mantenimento di questi boschi è legato da un lato alla rarità nell'areale planiziale di tali cenosi, dall'altro all'importanza naturalistica che tali formazioni rivestono per la nidificazione di particolari specie ornitiche.

L'habitat comprende boschi ripari a Ontano nero (*Alnus glutinosa*) in purezza, localmente accompagnato da Frassino (*Fraxinus excelsior*). Le principali formazioni all'interno del SIC sono diffuse lungo i corsi d'acqua di modesta portata, caratterizzati da suoli a umidità elevata e ricchi di elementi nutritivi.

Lungo i numerosi piccoli corsi d'acqua che solcano il territorio del SIC si segnala inoltre la presenza di piccole formazioni puntuali o lineari di ontano nero.

Cenni di dinamica dell'habitat

I boschi ripari a ontano nero rappresentano formazioni azonali, legate a condizioni di elevata umidità del suolo (falda idrica elevata, allagamenti stagionali) e pertanto tendenzialmente stabili, a meno che non intervengano cambiamenti del regime idrico; una riduzione del livello di umidità dei suoli può favorire la loro evoluzione verso boschi mesofili.

Interazione con attività agricole, forestali e pastorali

Le cenosi a Ontano nero del SIC non sono oggetto di utilizzazioni forestali.

Non si può escludere che, almeno localmente, tali formazioni siano interessate dal passaggio di greggi transumanti.

Problematiche di conservazione

Le potenziali minacce per le foreste alluvionali di ontano nero sono dovute all'invasione di specie

esotiche (*Robinia pseudoacacia*), al transito e pascolamento di ungulati domestici ed all'evoluzione naturale verso cenosi miste mesofile.

Misure di conservazione da adottare

Controllo dei tagli di utilizzazione e divieto di ceduzione andante.

Tagli a scelta colturali per piccoli gruppi, con rinnovazione mista, anche agamica per il ringiovanimento dei popolamenti a rischio di collasso.

Divieto di prelievo di portaseme di Ontano nero stabili, anche se isolati all'interno di altri habitat connessi.

Favorire interventi intercalari di selezione finalizzati all'affrancamento dei soggetti.

Ambienti aperti

❖ 4030 – "Lande secche europee"

Motivi di interesse

In Piemonte e in tutto il Nord Italia, l'ambiente delle brughiere pedemontane è in forte regressione.

Le brughiere delle baragge sono contraddistinte dalla presenza di specie basso-arbustive acidofile.

La necessità di preservare tali fitocenosi è legata alla peculiare composizione floristica che contraddistingue le lande a Calluna: l'habitat ospita numerose specie di interesse conservazionistico, biogeografico nonché di elevato pregio naturalistico.

Cenni di dinamica dell'habitat

Le brughiere sono formazioni seminaturali affermatesi su suoli poveri di nutrienti, acidi e soggetti a periodici disseccamenti; solo in condizioni topografiche e microclimatiche adatte possono essere relativamente stabili.

In assenza di utilizzazioni agro-silvo-pastorali, l'habitat delle brughiere viene più o meno lentamente sostituito da cenosi arbustive e arboree.

Nel Sito sono ancora riconoscibili le superfici un tempo occupate dai calluneti ora invase da arbusti e alberi, quale stadio preparatorio all'insediamento delle essenze forestali.

Interazione con attività agricole, forestali e pastorali

L'habitat seminaturale delle brughiere è il risultato dell'influenza di alcune tipologie di impatto antropico come la raccolta del brugo, i disboscamenti, l'attività pastorale legata al passaggio delle greggi e negli ultimi anni gli incendi.

Oltre all'utilizzo come pascoli durante la transumanza delle greggi, le brughiere erano annualmente soggette ad uno sfalcio per ottenere strame.

Dagli anni '70, le brughiere non furono più gestite con il taglio, mentre si è mantenuto, con modalità e tempistiche stagionali assai diverse da un tempo, il pascolo.

Problematiche di conservazione

Le potenziali minacce per l'habitat delle brughiere sono legate alla dinamica della vegetazione con progressiva invasione di specie legnose, alla gestione inappropriata e alla diffusione di specie alloctone invasive.

Misure di conservazione da adottare

Impedire perdite o frammentazioni delle aree di brughiera esistenti, favorendo il ripristino di connessioni tra aree di baraggia ormai separate da coltivi e attuando contemporaneamente il recupero delle aree degradate interne alla baraggia ed ai suoi margini.

Per limitare i processi di inarbustimento, il pascolo estensivo primaverile ed autunnale, eventualmente abbinato allo sfalcio autunnale, può diventare un'efficace strategia.

Incentivare il transito (non la sosta prolungata) di greggi miste ovine e caprine, evitando la permanenza all'interno dei boschi mediante l'uso di recinti amovibili elettrificati da utilizzare anche per proteggere le specie a priorità di conservazione ed in particolare *Salix rosmarinifolia* ed esemplari isolati di Farnia.

Piantumazione localizzata di *Calluna vulgaris*.

❖ 6410 – “Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)”*Motivi di interesse*

I molinieti, un tempo diffusi dal fondovalle alla fascia montana, sono prati magri da sfalcio igrofilo e mesoigrofilo, in forte regressione.

La principale specie costitutiva nel SIC è *Molinia arundinacea*, in grado di insediarsi su suoli torbosi o argillo-limosi, oligotrofici o mesotrofici soggetti anche a disseccamenti, affiancata a *Calluna vulgaris*. Come popolamento puro si presenta nel tratto centro orientale ed è costituito da una ridottissima superficie di molinieti che ospita anche il salice a foglie di rosmarino (*Salix rosmarinifolia*), specie molto rara in Italia.

Probabilmente in passato queste superfici erano ambienti prativi destinati alla produzione di stame, dove lo sfalcio tardo autunnale diradava gli arbusti di *Calluna* e controllava lo sviluppo di *Molinia arundinacea*, favorendo una maggior varietà e abbondanza di specie proprie dei molinieti.

Cenni di dinamica dell'habitat

Le praterie a *Molinia* sono comunità erbacee seminaturali mantenute solo grazie agli interventi di sfalcio autunnali e/o pascolo estensivo. In caso di abbandono degli interventi suddetti i molinieti sono facilmente invasi da specie legnose. Inoltre, le fluttuazioni del livello di falda, l'eutrofizzazione delle acque e l'accumulo di sostanze nutritive nei terreni sono elementi destabilizzanti che favoriscono altre cenosi come canneti, magnocariceti o raggruppamenti ad alte erbe. Anche il pascolo intensivo determina un'alterazione dei molinieti, perché prendono il sopravvento specie adattate a suoli asfittici poiché compattati dal calpestamento del bestiame. La concimazione favorisce l'affermarsi di specie dei prati pingui dell'ordine *Arrhenatheretalia*.

Interazione con attività agricole, forestali e pastorali

I molinieti sono fitocenosi la cui conservazione dipende dalla regolare applicazione di pratiche colturali come il pascolo estensivo e/o lo sfalcio tardivo seguito dalla rimozione della lettiera.

L'abbandono di queste pratiche ha condotto ad un graduale ritorno verso le cenosi di brughiera.

Problematiche di conservazione

Le potenziali minacce per gli habitat a *Molinia* sono dovute alla mancanza di gestione che favorisce una dinamica della vegetazione con progressiva invasione di arbusti.

Misure di conservazione da adottare

Incentivare lo sfalcio autunnale seguito dalla rimozione della lettiera e/o un leggero pascolo estensivo.

Ambienti delle acque correnti❖ 3260 – “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e del *Callitricho-Batrachion*”*Motivi di interesse*

Questo habitat è presente in forma puntuale (risorgive, stagni-sorgente, fontane-sorgente, zone umide dei fossi) ed in estensione lineare (fossi e canali con acque lente).

Cenni di dinamica dell'habitat

Si tratta di cenosi stabili, ma oggetto di possibile alterazione a causa di forti variazioni della dinamica delle acque, dell'immissione di agenti inquinanti o di canalizzazioni.

Interazione con attività agricole, forestali e pastorali

Canali e sorgenti sono talvolta utilizzati come fonti di approvvigionamento idrico per piccole attività orticole, ma non se ne registra una costante utilizzazione attuale per scopi irrigui agricoli.

L'irrigazione delle colture agricole è generalmente effettuata mediante attingimento dalle falde con pompe.

Problematiche di conservazione

Attualmente lo stato di conservazione in vari casi risulta ancora discreto, indicato sia dalla presenza di

vegetazione acquatica e spondale di una certa rilevanza ambientale, sia dalla presenza di specie anfibe legate ad una discreta qualità delle acque.

Le recenti tendenze climatiche, con frequenti estati molto secche, mettono in pericolo l'esistenza di queste formazioni che risultano sempre meno diffuse sul territorio. Con la stagione calda, inoltre, aumenta anche il prelievo a fini irrigui dalle falde superficiali e ne risulta una diminuzione del livello delle acque freatiche che può portare al prosciugamento temporaneo di sorgenti e corsi d'acqua.

Altri problemi per la conservazione degli habitat sono legati al taglio della vegetazione spondale non eseguito con criteri di sostenibilità, all'uso di prodotti fitosanitari nelle immediate vicinanze, allo scolo di acque provenienti dalle coltivazioni e alla banalizzazione degli alvei derivanti da interventi idraulici (sbarramenti, difese spondali, canalizzazioni, tombamenti, ecc.).

Misure di conservazione da adottare

Regolamentazione di:

- prelievi idrici esistenti e divieto di nuovi prelievi
- taglio della vegetazione spondale
- taglio della vegetazione acquatica
- uso di prodotti fitosanitari, diserbanti e pirodiserbo
- opere idrauliche

Ambienti delle acque ferme

❖ 3150 – “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* e *Hydrocharition*”

Motivi di interesse

Questo habitat è legato alla presenza di ambienti acquatici a carattere statico come pozze, piccoli stagni o invasi anche di origine artificiale.

Nel SIC l'habitat è rinvenibile in due stagni semi artificiali, presso la Cascina Vercellina, con una superficie complessiva di oltre mezzo ettaro.

In questi ambienti è segnalata la presenza di un discreto numero di specie anfibe come *Pelobates fuscus insubricus* (oggetto di reintroduzione), *Triturus carnifex* e *Triturus vulgaris meridionalis*.

Lo “Stagno Vecchio” è un insieme di piccoli bacini ad allagamento temporaneo (circa 2.000 mq di superficie totale), il cui nucleo centrale è naturale e i minori, ad esso collegati, sono frutto di successivi interventi per facilitare la permanenza dell'acqua.

La copertura arborea è quasi totale.

Lo “Stagno Nuovo” è stato realizzato nel 1999 allo scopo di favorire la riproduzione degli Anfibi.

Lo specchio d'acqua, di conformazione irregolare, ha una superficie di circa 4.500 mq ed è collegato allo Stagno Vecchio tramite un canale, all'estremo est è presente uno sfioratore di troppo pieno con scarico nel Fosso Bagnolo.

Lo Stagno, considerata la sua recente costituzione, presenta una copertura vegetale ancora molto limitata ma in rapida evoluzione.

Il terreno che circonda lo stagno è occupato prevalentemente da prato soggetto a periodici sfalci, sul lato est è stata eseguita una piantumazione.

Cenni di dinamica dell'habitat

Questi habitat sono sempre più rari a causa anche dell'interramento cui molti sono soggetti, soprattutto se di piccole dimensioni e se non curati o utilizzati dall'uomo per scopi specifici (riserva di acqua per irrigazione, vasca per pesci, abbeverata...). La vegetazione spontanea, quale il canneto, tende infatti a prendere il sopravvento diffondendosi velocemente se non contrastata, a scapito della vegetazione radicata sul fondo sommersa o galleggiante, tipica delle acque ferme eutrofiche.

Interazione con attività agricole, forestali e pastorali

La presenza di piccoli specchi d'acqua con vegetazione sommersa o galleggiante è spesso legata alla ricerca di disponibilità di acqua nei periodi siccitosi per le attività agricole e pastorali tradizionali. I piccoli stagni all'interno del sito in esame presentano pressoché tutti origine artificiale, spesso creati da secoli. Probabilmente molti stagni esistenti sono stati chiusi e colmati in tempi recenti a causa della riduzione della attività agricola. Gli sversamenti o le infiltrazioni di sostanze inquinanti (diserbanti,

fitofarmaci, concimi chimici, liquami, ecc.) possono danneggiare permanentemente l'habitat e la relativa fauna.

Problematiche di conservazione

Questi habitat, date le esigue dimensioni, hanno la necessità di essere mantenuti, evitandone l'interramento, o la scomparsa per abbandono delle pratiche di ordinaria manutenzione.

Misure di conservazione da adottare

Nello "Stagno Vecchio":

- procedere ad un approfondimento di una parte del bacino per creare maggiore volumetria d'acqua disponibile.

Nello "Stagno Nuovo":

- rendere efficaci le chiuse di collegamento con lo Stagno Vecchio
- impermeabilizzare la porzione di "sfioro" e la sponda Est, attualmente interessate da perdite d'acqua per infiltrazione
- mantenere una copertura arborea e arbustiva molto limitata e discosta dallo specchio d'acqua
- per contrastare la colonizzazione da parte delle piante erbacee, procedere in inverno allo sfalcio ed allontanamento della vegetazione presente
- mantenere una porzione dello stagno sommersa nel periodo estivo tramite pompaggio di acqua di pozzo
- realizzare un sistema di convogliamento dell'acqua verso la zona mantenuta allagata mediante la realizzare di canalette sul fondo dello stagno
- mantenere una zona prativa per una fascia di circa 20 m dal bordo dello stagno, mediante sfalci a zone intercalate nel tempo

Altri ambienti

❖ Boschi di Robinia (*Robinia pseudacacia*) Codice CORINE 41.H1

Il robinieto, puro o nelle sue varianti, all'interno del SIC occupa una buona parte della superficie boscata; si tratta di popolamenti che si sono insediati a seguito di un forte disturbo antropico pregresso come utilizzazioni intensive e ripetute, incendi, rimodellamenti del suolo, impianto artificiale o invasione di aree abbandonate su incolti prossimi a robinieti preesistenti.

Questa specie risulta molto competitiva rispetto alle autoctone nella prima colonizzazione di aree scoperte e nella gestione delle aree boscate a ceduo con turni brevi e medi.

L'insediamento del robinieto, specie se puro, implica una drastica riduzione della biodiversità e la conseguente banalizzazione dell'ecosistema, a favore di poche specie ubiquitarie o invadenti.

Uno degli obiettivi principali della gestione forestale all'interno del SIC deve essere il contenimento dell'ulteriore invasione della robinia in popolamenti dove questa specie è minoritaria o assente.

La presenza di specie autoctone all'interno dei popolamenti di robinia, può ancora consentire una gestione forestale indirizzata ad una trasformazione dei cedui in formazioni a governo misto con portaseme di specie autoctone, anche di origine agamica, nel piano dominante.

❖ Pioppeti di Pioppo tremolo (*Populus tremula*) Codice CORINE 41.D

I pioppeti di Pioppo tremolo sono formazioni che tendono ad invadere, comportandosi da pioniera in corrispondenza delle radure o negli ambienti meno fertili.

In particolare il pioppeto è presente nelle aree residue a brughiera.

La gestione deve essere indirizzata al suo mantenimento dove non in contrasto con la conservazione della brughiera.

❖ Arbusteti basali, neutro-basifili, d'invasione Codice CORINE 31.81

È presente su una limitata superficie presso, la Cascina Vercellina, derivante dalla trasformazione di un terreno agricolo tramite impianto di arbusti autoctoni (Biancospino, Nocciolo, Rosa canina, ecc.) e colonizzazione naturale con altre specie autoctone (olmo, ciliegio, farnia, ecc.).

Tabella 2

SPECIE DEL SITO

Specie in Allegato II Dir. 92/43/EEC e Art. 4 Dir. 2009/147/EC		Altre specie in All. IV e V Dir. 92/43/EEC e/o Liste Rosse Italiane	
Piante	<i>Eleocharis carniolica</i>	Mammiferi	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Uccelli	<i>Alcedo atthis</i> , <i>Ardea cinerea</i> <i>Asio otus</i> <i>Buteo buteo</i> <i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Ciconia ciconia</i> <i>Circus cyaneus</i> <i>Egretta garzetta</i> , <i>Emberiza citrinella</i> <i>Emberiza hortulana</i> <i>Lanius collurio</i> <i>Nycticorax nycticorax</i> <i>Picus viridis</i> <i>Vanellus vanellus</i>	Uccelli	<i>Dendrocopos minor</i> <i>Picoides major</i>
		Rettili	<i>Anguis fragilis</i> <i>Coluber viridiflavus</i> <i>Lacerta bilineata</i> <i>Natrix natrix</i> <i>Podarcis muralis</i> <i>Vipera aspis</i>
		Anfibi	<i>Bufo bufo</i> <i>Bufo viridis</i> <i>Hyla intermedia</i> <i>Rana dalmatina</i> <i>Rana lessonae</i>
		Invertebrati	<i>Zerynthia polyxena</i>
Pesci	<i>Barbus meridionalis</i> <i>Barbus plebejus</i> <i>Cottus gobio</i> <i>Telestes muticellus</i> (<i>Leuciscus muticellus</i>)		
Anfibi	<i>Pelobates fuscus insubricus</i> <i>Triturus carnifex</i>		
Invertebrati	<i>Cerambyx cerdo</i> <i>Lucanus cervus</i> <i>Coenonympha oedippus</i>		

Piante❖ *Eleocharis carniolica* (Koch)*Motivi di interesse*

Eleocharis carniolica è considerata una specie a rischio di estinzione a causa della marcata contrazione delle zone umide. Nel Nord Italia la sua diffusione è accertata solo in Piemonte e Lombardia; in Veneto la sua presenza è dubbia, mentre in Val d'Aosta non esistono dati recenti inerenti questa rara ciperacea.

Cenni di biologia ed ecologia della specie

Eleocharis carniolica è una specie eliofila e termofila che predilige gli ambienti umidi, tollerando con

efficacia periodi di immersione; presso il SIC *Eleocharis carniolica* si trova in pozze temporanee, al margine di stagni o in depressioni, talvolta nelle brughiere, più raramente in prati umidi, sempre su substrati argillosi i quali favoriscono il ristagno dell'acqua.

Problematiche di conservazione

Nel SIC *Eleocharis carniolica* è specie relativamente comune.

Le potenziali minacce per le colonie sono dovute alla competizione con specie esotiche dall'ecologia affine ed alla contrazione degli habitat idonei all'insediamento causata dall'evoluzione naturale delle cenosi.

Misure di conservazione da adottare

In generale, nel SIC, gli avvallamenti artificiali con ristagno d'acqua sono colonizzati da *Eleocharis carniolica*. Un vantaggio è dovuto al fatto che i piccoli otricelli, intrappolati nel fango e trattenuti nelle ruote dei trattori, sono trasportati in altre zone idonee alla colonizzazione. Anche altre depressioni di origine antropica, possono diventare superfici ideali colonizzate dalla ciperacea.

Tra le possibili azioni finalizzate alla conservazione della specie, risulta indicata la raccolta dei semi e la loro conservazione presso una Banca del Germoplasma.

Risulta utile inoltre la collocazione di pannelli illustrativi per sensibilizzare al divieto di raccolta.

Mammiferi

Motivi di interesse

Il solo mammifero presente nel Formulario è *Muscardinus avellanarius* in All. IV Direttiva Habitat.

Problematiche di conservazione

La presenza di *Muscardinus avellanarius* è legata agli ambienti boschivi.

Misure di conservazione da adottare

Conservazione degli ambienti boschivi del Sito.

Uccelli

Motivi di interesse

Si riscontra una presenza ornitica interessante nonostante la modesta superficie del Sito:

Alcedo atthis, *Caprimulgus europaeus*, *Ciconia ciconia*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, *Emberiza hortulana*, *Lanius collurio*, *Nycticorax nycticorax*.

Le varie specie frequentano il sito come area di sosta e alimentazione, in generale non vi sono ambienti sufficientemente ampi per la riproduzione.

Problematiche di conservazione

La conservazione della popolazione ornitica è legata a quella degli ambienti del Sito

Misure di conservazione da adottare

Conservazione e miglioramento degli habitat di interesse comunitario e degli altri ambienti, in particolare le zone prative, gli incolti e le siepi.

Pesci

Motivi di interesse

Il popolamento ittico appare piuttosto naturale, con poche specie alloctone (*Pseudorasbora parva*, *Rhodeus amarus*, *Rutilus rutilus*) e quattro specie di interesse conservazionistico: *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Telestes muticellus* (*Leuciscus muticellus*).

Le specie sono presenti in generale nel Torrente Terdoppio e potenzialmente nella Fontana Ballarate e nel Cavo Borromeo.

Problematiche di conservazione

La conservazione della popolazione ittica è legata a quella degli habitat acquatici.

Misure di conservazione da adottare

Conservazione degli ambienti acquatici del Torrente Terdoppio, miglioramento ambientale per la Fontana Ballarate e per il Cavo Borromeo.

Occorre evitare la colatura dei terreni agricoli nei corsi d'acqua.

Rettili

Motivi di interesse

Nel Sito non sono presenti specie in All. II della D.H., sono presenti invece tre specie in All. IV D.H. *Lacerta viridis bilineata* (*Lacerta bilineata*), *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus* e tre specie elencate nelle Liste Rosse italiane *Anguis fragilis* (*Anguis veronensis*), *Natrix natrix*, *Vipera aspis*.

Anfibi

Motivi di interesse

Nel Sito è accertata la presenza di dieci specie di Anfibi delle quali due di interesse conservazionistico (*Pelobates fuscus insubricus* e *Triturus carnifex*), due in Allegato IV D.H. *Bufo viridis* e *Rana dalmatina*, due in All. V D.H. *Rana lessonae* (*Pelophylax lessonae*) e *Rana esculenta* (*Pelophylax kl. esculentus*), quattro nelle Liste Rosse italiane *Bufo bufo*, *Triturus vulgaris meridionalis* (*Lissotriton vulgaris*), *Hyla intermedia* e *Salamandra salamandra*.

L'area è stata oggetto di reintroduzione per *Pelobates fuscus insubricus*.

Problematiche di conservazione

Conservazione delle zone umide ed in particolare degli stagni presso l'oasi WWF.

Agricoltura eocompatibile per le risaie

Misure di conservazione da adottare

Miglioramento della capacità di conservazione dell'acqua negli stagni dell'Oasi WWF al fine di garantire la sopravvivenza dei girini.

Vietare la colatura dei campi nei corpi e corsi d'acqua.

Invertebrati

❖ *Cerambyx cerdo*

Motivi di interesse

Cerambyx cerdo, chiamato volgarmente Cerambice della quercia, è un coleottero inserito nelle Liste Rosse IUCN. In Italia la specie è considerata a minore preoccupazione (LC), mentre in Europa è considerata quasi minacciata (NT).

Cerambyx cerdo è utilizzato come indicatore ambientale e come "specie-ombrello" nella salvaguardia della fauna associata al legno morto.

Cenni di biologia ed ecologia della specie

È uno xilofago la cui larva vive anche a spese di alberi sani.

La larva si sviluppa all'interno del tronco e dei rami maggiori delle Querce. Vengono preferite Querce vetuste, di diametro superiore ai 60 cm., ma non marcescenti.

La larva, durante il primo anno, resta in prossimità della corteccia per poi spostarsi l'anno successivo all'interno del legno, impiega tre anni per compiere il suo completo sviluppo.

L'adulto frequenta gli alberi nei quali si è sviluppato, è attivo durante il giorno e si alimenta con linfa e frutti maturi, sopravvive circa un mese.

Problematiche di conservazione

Per svolgere il proprio ciclo vitale *Cerambyx cerdo* ha bisogno di Querce di grandi dimensioni.

Lo sfruttamento intensivo dei querceti, con l'abbattimento degli esemplari più grandi, limita le possibilità riproduttive della specie.

Misure di conservazione da adottare

Conservazione di grandi esemplari di Quercia che potranno essere utilizzate dalla specie e successivamente, alla senescenza e morte, da altre specie, come ad esempio *Lucanus cervus*.

❖ *Lucanus cervus*

Motivi di interesse

Lucanus cervus, chiamato volgarmente Cervo volante, è un coleottero inserito nelle Liste Rosse IUCN. In Italia la specie è considerata a minore preoccupazione (LC), mentre in Europa è considerata quasi minacciata (NT).

E' una specie "bandiera" che può essere ben utilizzata per diffondere l'importanza del mantenimento dei boschi e degli alberi morti.

Cenni di biologia ed ecologia della specie

E' uno saproxilofago la cui larva vive su legno morto.

La larva di *Lucanus cervus* si trova di preferenza nelle radici delle piante e nelle zone immediatamente circostanti, in misura minore nel fusto o nelle cavità basali di alberi morti o con molto legno marcescente.

Si ciba di legno di grandi alberi vecchi o morenti appartenenti a varie specie.

Le uova sono deposte alla base dei ceppi, le larve compiono il ciclo vitale in 5 – 6 anni.

Gli adulti vivono pochi mesi, cibandosi di linfa e nettare.

Problematiche di conservazione

Piccole popolazioni isolate hanno una elevata probabilità di subire estinzioni locali.

Il raggio medio di dispersione degli adulti di *Lucanus cervus* è di circa 3 Km, è quindi importante mantenere attivi dei corridoi idonei alla specie che consentano la comunicazione tra le popolazioni.

La raccolta di piante morte limita la possibilità di riproduzione della specie.

Misure di conservazione da adottare

Mantenere nelle zone boscate una necromassa adatta alla riproduzione della specie.

Mantenere attivi i corridoi ecologici tra le varie popolazioni della zona, in particolar modo i cosiddetti dispersal corridors, usati per spostamenti soprattutto a carico di giovani individui tra i siti di nascita e nuovi territori, con siti di riproduzione (stepping stones) ogni chilometro.

❖ *Coenonympha oedippus*

Motivi di interesse

Coenonympha oedippus, chiamata volgarmente Ninfa delle torbiere, è considerata la farfalla europea più minacciata di estinzione. E' in forte declino in quanto legata alle zone umide planiziali e collinari, oggetto sempre più frequentemente di interventi di bonifica.

Cenni di biologia ed ecologia della specie

L'habitat di *Coenonympha oedippus* è costituito prevalentemente da paludi e zone umide con vegetazione erbacea. Le piante ospiti principali sono *Molinia* sp. e più raramente *Lolium* sp., *Poa* sp., *Carex* sp. e *Iris pseudacorus*.

Le larve svernano e gli adulti sfarfallano in giugno-luglio.

Problematiche di conservazione

Le minacce principali sono date dalla perdita degli habitat umidi a seguito del prosciugamento o cambio di coltivazione e dall'evoluzione verso formazioni boscate.

Anche gli incendi possono essere dannosi se si verificano in presenza dello stadio larvale.

Misure di conservazione da adottare

Mantenimento e incremento degli habitat adatti alla specie: prati umidi e cenosi erbacee igrofile. Creazione di nuove zone umide (molini, cariceti, prati umidi, ecc.).

Prevenzione degli incendi.

ALLEGATO B
ELENCHI SPECIE ALLOCTONE INVASIVE

ANIMALI

Entità	problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena polymorpha</i>)	
Coleottero giapponese (<i>Popillia japonica</i>)	X
Specie ittiche alloctone	
Abramide (<i>Abramis brama</i>)	
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>)	
Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>)	
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	
Siluro (<i>Silurus glanis</i>)	X

VEGETALI ¹

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Acer negundo</i>	X
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Amaranthus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Apios americana</i>	
<i>Artemisia annua</i>	
<i>Artemisia verlotiorum</i>	
<i>Arundo donax</i>	
<i>Azolla</i> spp.	
<i>Bidens frondosa</i>	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	
<i>Buddleja davidii</i>	
<i>Carex vulpinoidea</i>	
<i>Commelina communis</i>	
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Eichornia crassipes</i>	
<i>Eleocharis obtusa</i>	
<i>Elodea</i> spp.	
<i>Eragrostis curvula</i>	
<i>Fallopia (Reynoutria)</i> tutte le specie	X
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	
<i>Heteranthera reniformis</i>	
<i>Humulus japonicus</i>	
<i>Impatiens balfourii</i>	X
<i>Impatiens glandulifera</i>	X
<i>Impatiens parviflora</i>	X
<i>Lagarosiphon major</i>	
<i>Lemna minuta</i>	
<i>Leptochloa fascicularis</i>	
<i>Lonicera japonica</i>	X

¹ Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi" e s.m.i..

<i>Ludwigia peploides</i>	
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	
<i>Murdannia keisak</i>	
<i>Najas gracillima</i>	
<i>Nelumbo nucifera</i>	
<i>Oenothera spp.</i>	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	X
<i>Paspalum disticum</i>	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	
<i>Persicaria nepalensis</i>	
<i>Phytolacca americana</i>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	
<i>Prunus serotina</i>	X
<i>Pueraria lobata</i>	X
<i>Quercus rubra</i>	X
<i>Rudbeckia laciniata</i>	
<i>Senecio inaequidens</i>	
<i>Sicyos angulatus</i>	X
<i>Solanum carolinense</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	
<i>Sorghum halepense</i>	
<i>Spiraea japonica</i>	X
<i>Sporobolus spp.</i>	
<i>Trachicarpus fortunei</i>	
<i>Ulmus pumila</i>	X
<i>Woolfia arrhiza</i>	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili alla pagina web:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

ALLEGATO C**ELENCO SPECIE FORESTALI AUTOCTONE SPORADICHE**

Specie	Nome volgare
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Pyrus pyraster</i>	Pero selvatico
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Prunus padus</i>	Pado
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrano
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre